



pari a mezza annuità di retribuzione nel solo caso che il rapporto venga risolto, per qualsiasi motivo - salvo la giusta causa - entro un triennio dalla presente delibera;

b) - viene corrisposto un assegno vitalizio mensile lordo per dodici mensilità per ciascun anno solare, reversibile alla vedova nella misura del 50%, suscettibile delle modifiche percentuali identiche a quelle che, successivamente alla presente delibera saranno apportate nei confronti del personale dirigente dell'Istituto, con provvedimenti di carattere generale, sullo stipendio o su eventuali voci tabellari integrative che venissero istituite.

Detto assegno vitalizio decorrerà dal 1° del mese successivo a quello nel quale venga a cessare la corresponsione della retribuzione e sarà di:

— L. 200.000 (duecentomila) in caso di invalidità assoluta permanente e revoca non per giusta causa;

— L. 100.000 (centomila) in caso di dimissioni.

In caso di morte durante il periodo di servizio spetta alla vedova, con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello del decesso, un as-